



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Ente acque della Sardegna

P. O. F.E.S.R. 2007 - 2013

**ASSE IV - L. di A. 4.1.5.b - Realizzazione di interventi di
riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario
di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa idrica**

PROGETTO ESECUTIVO

**ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO DI SANTA MARIA COGHINAS 2:
"FORNITURA, ASSISTENZA ALL'INSTALLAZIONE E MESSA
IN SERVIZIO DEI QUADRI IN MT DI AVVIAMENTO
POMPE CON INVERTER"**

Allegati grafici

Schema di Contratto

Allegato:

A8

scala:

Redato dal Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche

Progettisti

Ing. Marco Cordeddu

P.I. Andrea Tronci

P.I. Alessandro Angius

P.I. Massimo Durante

Responsabile del procedimento

Dott. Ing. Marco Cordeddu

Il Direttore di servizio

Dott. Franco Ollargiu

Collaborazioni tecniche

P.I. Paolo Aresu

P.I. Gian Franco Meledina

P.I. Pier Gavino Uldank

Coordinamento Elaborazioni Grafiche

Geom. Fabienna Usai

Il Direttore Generale ff

Dott. Ing. Franco Ollargiu

Dicembre 2012

Interventi urgenti di adeguamento funzionale dell'impianto di sollevamento di Santa Maria Coghinas 2(ITER 5):Fornitura e assistenza all'installazione e messa in servizio dei quadri in MT di avviamento pompe con Inverter".

PROGETTO

SCHEMA DI CONTRATTO

INDICE:

SCHEMA DI CONTRATTO	1
ARTICOLO 1	1
ARTICOLO 2	1
ARTICOLO 3	2
ARTICOLO 4	2
ARTICOLO 5	2
ARTICOLO 6	3
ARTICOLO 7	3
ARTICOLO 9	3
ARTICOLO 10	3
ARTICOLO 11	3
ARTICOLO 12	4
ARTICOLO 13	4
ANNESSO-DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	5
CAPO I OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, AMMONTARE DEL CONTRATTO	5
Art. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	5
Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	7
CAPO II CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL'IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	9
Art. 3 VARIAZIONI AL CONTRATTO	9
Art. 4 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO	10
Art. 5 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO	11
Art. 6 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	11
Art. 7 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – GARANZIA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE	12
Art. 8 SUB-APPALTI E COTTIMI	12
Art. 9 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI	13
Art. 10 DIREZIONE TECNICA DELLA FORNITURA DA PARTE DELL’APPALTATORE	15
Art. 11 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	15
Art. 12 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI- OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO AI SENSI DEL D.lgs. n. 81/2008 E SS.MM.II. E DEL D.lgs. n. 163/2006 E SS.MM.II.	18
Art. 13 INSTALLAZIONE DELLA FORNITURA	19
Art. 14 AVVIO DEL CONTRATTO, TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE PENALE IN CASO DI RITARDO	20

Art. 15	FORNITURE DIFFORMI	20
Art. 16	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	21
Art. 17	ANTICIPAZIONE	21
Art. 18	PAGAMENTI IN ACCONTO	21
Art. 19	PROVE DI FUNZIONAMENTO	23
Art. 20	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE - VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI - GARANZIA	23
Art. 21	SOSPENSIONE E RIPRESA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO- PROROGA.....	24
Art. 22	DANNI DI FORZA MAGGIORE	24
Art. 23	COMPENSI A CORPO	25
Art. 24	OSSERVANZA DI NORME DELL'ENTE FINANZIATORE	25
Art. 25	DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI	26
Art. 26	INVARIABILITÀ DEI PREZZI.....	27
Art. 27	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	27

SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1

L'importo della fornitura non potrà superare l'importo di € _____ + IVA (ossia €660'700,00 prezzo a corpo a base d'appalto, diminuito del ribasso del _____ % + €__270,40_ + IVA per oneri riguardanti la sicurezza.

In tale importo è compreso ogni e qualsiasi onere sostenuto dall'appaltatore.

L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni del Progetto ed in particolare quelle contenute nell'Annesso - Disposizioni Amministrative al presente Schema di Contratto nonché nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

L'Appaltatore si obbliga e si sottomette nella più ampia forma legale ad eseguire a perfetta regola d'arte ed a totale sua cura e diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, la fornitura denominata "*P.O. F.E.S.R. 2007-2013 Asse IV. Obiettivo operativo 4.1.5. Linea di attività 4.1.5.b. "Realizzazione di interventi di riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa idrica: *Interventi urgenti di adeguamento funzionale dell'impianto di sollevamento Santa Maria Coghinas 2: Fornitura e assistenza all'installazione e messa in servizio dei quadri in MT di avviamento pompe e Inverter*"*" in conformità del progetto.

Sono elencati nell'allegato A gli elaborati e i disegni facenti parte del progetto;

La fornitura dovrà essere eseguita per l'importo offerto e alle condizioni, norme, modalità, stabilite, nel presente contratto di cui l'Annesso – Disposizioni Amministrative e del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Schema di Contratto, per farne parte integrante e sostanziale allegato del quale l'Appaltatore dichiara di aver preso effettiva visione.

Si richiamano il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", di seguito denominato D.lgs. n.163/2006, ed il relativo Regolamento di attuazione il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e, per quanto non in contrasto con essi la Legge Regionale della Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007 nella forma vigente.

ARTICOLO 2

L'Appaltatore, a norma dell'art. 18 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative, si obbliga a ultimare la fornitura appaltata nel termine di **giorni 360 (trecentosessanta)** naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di avvio del contratto. In particolare nel termine di 230 giorni naturali e consecutivi provvederà alla fornitura di tutte le

apparecchiature e nel tempo restante eseguirà l'assistenza all'installazione e la messa in servizio delle apparecchiature secondo il cronoprogramma concordato e approvato dal direttore dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 3

La garanzia fideiussoria ex art. 54 comma 2 L.R. 7.08.2007 n. 5 e art. 113 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006, di cui in premessa, costituita a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e di tutti gli oneri derivanti dal presente contratto, sarà svincolata per il 75 per cento dell'importo garantito all'approvazione della regolare esecuzione e il suo ammontare secondo le modalità di cui all'art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006 e all'art.123 del D.P.R. n. 207/2010, il restante 25 per cento resterà vincolato fino alla completa liberazione dagli obblighi contrattuali secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 4

L'ammontare a corpo, dell'appalto di € 660'970,40 + IVA, di cui € 660'700,00+ IVA soggette a ribasso, diminuite del ribasso offerto del _____%, pari a € _____+ IVA, resta determinato in € _____ + IVA. Resta invariato, perché non soggetto a ribasso, l'importo per oneri riguardanti la sicurezza di € 270,40 + IVA. L'importo totale netto è pertanto di € _____+IVA.

Trattandosi di contratto di fornitura si richiamano l'art. 16 comma 9 della L.R. 7.08.07 n. 5 e l'art. 53 del D.lgs. n. 163/2006 comma 4 del "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" di seguito denominato D.lgs. n.163/2006 e l'art. 118, comma 2 del novellato D.P.R. n. 207/2010 che stabiliscono che per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualità delle opere stesse.

ARTICOLO 5

L'Ente procederà ai pagamenti, dipendenti dall'esecuzione del presente contratto, con le modalità di cui all'art. 22 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative, tramite il proprio tesoriere BNL, filiale di Cagliari, con mandati intestati all'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile con la sottoscrizione del presente Schema di Contratto l'Appaltatore espressamente conferma di accettare la clausola contenuta nell'art. 22 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative di seguito riportata: "qualsiasi eventuale ritardo, nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare la fornitura, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa la possibilità di avvalersi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.231 come previsto all'art. 307 c.2 del D.P.R. n. 207/2010, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile".

L'appaltatore potrà effettuare, con le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006, le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Enas.

Si richiama l'art. 31 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative per ciò che concerne "l'invariabilità dei prezzi".

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/ 2010 e ss.mm. Si richiamano le clausole di cui all'art.9 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative per ciò che concerne gli obblighi in materia a carico di appaltatori, subappaltatori e subcontraenti.

ARTICOLO 6

Si rimanda agli articoli di seguito riportati nell'Annesso - Disposizioni Amministrative per quanto riguarda i seguenti argomenti: a) programma di esecuzione lavori (art. 12), b) sospensioni o riprese dei lavori (art. 21), c) oneri a carico dell'appaltatore (art. 11), d) contabilizzazione dei lavori a corpo (art. 18), e) liquidazione dei corrispettivi (art. 18), f) specifiche modalità e termini di collaudo (art. 20), g) tempo utile per l'ultimazione e penali in caso di ritardo (art. 14).

ARTICOLO 7

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, D.lgs. n. 163/2006 si dà atto che l'Appaltatore ha presentato in fase di offerta sia la dichiarazione concernente le forniture che intende subappaltare e che si allega sotto la lettera "_____".

L'appaltatore ha inoltre accompagnato l'offerta con le dichiarazioni relative alla conoscenza dei luoghi dove dovrà avvenire la fornitura e della compatibilità della stessa con le apparecchiature esistenti e le specifiche richieste nel capitolato speciale descrittivo prestazionale.

ARTICOLO 9

La fornitura di cui al presente contratto sono da eseguirsi nel Comune di Santa Maria Coghinas nell'impianto di sollevamento omonimo in Provincia di Sassari.

ARTICOLO 10

Con la firma del presente contratto, l'Appaltatore si sottomette esplicitamente alla puntuale e precisa osservazione del DUVRI, compreso nel progetto, che dovrà essere completato dall'appaltatore prima dell'avvio del contratto .

ARTICOLO 11

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 12

Per la risoluzione delle controversie si richiama l'art. 32 dell'allegato Annesso - Disposizioni Amministrative.

ARTICOLO 13

Si allegano al presente atto con il suo annesso, di cui formano parte integrante, oltre agli atti precedentemente indicati e distinti sotto le lettere, "___" (Capitolato Speciale descrittivo prestazionale), "___" (eventuale Dichiarazione sub - appalto), nonché gli elaborati e disegni descritti nell'allegato A "Elenco degli elaborati del Progetto" limitatamente a quelli contrassegnati dalla dizione "Allegato al Contratto".

ANNESSO-DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, AMMONTARE DEL CONTRATTO

Art. 1

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’amministrazione affida all’appaltatore che dichiara di assumerlo l’esecuzione del contratto di fornitura nell’ambito dei lavori denominati “*PO FESR 2007/2013 – Asse IV – Obiettivo operativo 4.1.5 – Linea di azione 4.1.5b - Interventi urgenti di adeguamento funzionale dell’impianto di sollevamento Santa Maria Coghinas 2:*

Fornitura e assistenza all’installazione e messa in servizio dei quadri in MT di avviamento pompe e Inverter””.

L’affidamento della fornitura è effettuato con il sistema dell’appalto di esecuzione delle forniture ai sensi dell’art. 16 comma 2 lettera a) della L.R. 7 agosto 2007 n. 5 e art 53, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il contratto è stipulato a corpo ai sensi del comma 9 dell’art. 16 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5 e del comma 4 dell’art. 53 del “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di seguito denominato D.lgs. n.163/2006. Trattandosi di contratto a corpo, ai sensi dello stesso art. 53 comma 4, terzo periodo, il prezzo convenuto è fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualità delle opere stesse. Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 117 e art. 284 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010.

La fornitura riguarda la realizzazione delle opere dettagliate negli allegati del progetto predisposto dall’Enas e nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Il presente “Annesso” allo Schema di Contratto – Disposizioni Amministrative stabilisce le norme particolari che regolano l'appalto dell'esecuzione della fornitura di cui sopra e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

La fornitura è eseguita sul finanziamento ricompreso nel “Programma di spesa fondi di cui al P.O. F.E.S.R. 2007-2013 – Asse IV – Obiettivo operativo 4.1.5 – Linea di attività 4.1.5.b. – Realizzazione di interventi di riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa al fine di conseguire l’equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità per garantire un uso sostenibile della risorsa e ridurre la vulnerabilità dei principali sistemi idrici” approvato con D.G.R. n°28/61 del 24.06.2011 con la quale si prevede l’assegnazione di €1’150’000,00 per l’esecuzione dell’intervento denominato “*Interventi urgenti di adeguamento funzionale dell’impianto di sollevamento Santa Maria Coghinas 2:*”..

L'Assessorato dei LL.PP., con la convenzione siglata il 19 luglio 2011, approvata con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture n. 28383 rep. N°1891 del 01 Agosto 2011, ha affidato all'Ente acque della Sardegna l'attuazione dell'intervento in oggetto in regime di concessione per un importo finanziario di € 1.150.000,00.

Al soggetto finanziatore è demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante, sia tecnica che amministrativa, e l'approvazione definitiva di qualsiasi atto che interessi la fornitura.

L'Ente mette a disposizione dei concorrenti il Progetto della fornitura, comprese relazioni, disegni, elenco prezzi, computo metrico estimativo, specifiche tecniche, disciplinari, meglio specificati nell'Elenco allegati al Progetto (Allegato A – “Elenco degli allegati del Progetto”), allo scopo di consentire ai concorrenti di valutare la consistenza delle opere da realizzare e poter quindi formulare un'offerta per l'appalto a corpo ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7.08.2007 n.5 e dell'art. 53 del D.lgs. n. 163/2006.

Faranno parte integrante del contratto i disegni e gli allegati di cui al successivo articolo 6.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3 lettera a) dell'art. 68 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. a ogni dicitura di capitolato (compresi disciplinari tecnici di fornitura), elenco prezzi unitari, elenco categorie di lavoro o qualunque altro allegato di progetto che faccia riferimento a specifiche tecniche secondo le definizioni dell'all. VIII al D.lgs. 163/2006 si deve intendere aggiunta la dicitura "o equivalente".

Resta inteso che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 68 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., spetta all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai requisiti prescritti dalle specifiche tecniche di progetto.

Ai fini della formulazione dell'offerta ciascuna Società concorrente dovrà effettuare comunque tutti i computi e le stime necessari per una corretta valutazione del prezzo a corpo offerto per la fornitura delle opere previste in appalto, nonché tutte le ulteriori attività per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte.

Le presenti Condizioni Amministrative valgono anche per l'esecuzione delle varianti al progetto suindicato che in qualsiasi momento l'Amministrazione intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni complementari che l'Amministrazione stessa, fino alla verifica di conformità, intendesse richiedere all'impresa, e che l'impresa si obbliga sin d'ora a soddisfare come specificato al seguente Art. 3 .

Il contratto d'appalto di cui al presente Capitolato verrà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7.08.2007 n.5 e dell'art. 53 del D.lgs. n. 163/2006.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari dell'Elenco dei prezzi unitari del Progetto dell'Amministrazione. I prezzi unitari soggetti al ribasso d'asta non hanno valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo a corpo della fornitura e sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 7.08.2007 n.5.

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'importo complessivo a base d'appalto dei lavori **a corpo** ammonta a **Euro 660.970,40 (Euro seicentosessantamilanovecentosettanta/40)** inclusi **Euro 270,40 (Euro duecentosettanta/40)** per compenso a corpo per la sicurezza (ex D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e art. 131 del D.lgs. n. 163/2006)

Gli importi sono soggetti a ribasso d'asta (con eccezione del compenso a corpo per la sicurezza).

La designazione sommaria delle opere è riportata nell'allegato A8.1 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Le varianti in corso d'opera saranno disciplinate secondo il disposto dell'art.56 della L.R. 7.08.2007 n.5, dell'art. 114 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

Il prezzo complessivo è convenuto **a corpo** ed è onnicomprensivo, fisso ed invariabile in conformità a quanto specificato dall'art. 53 del D.lgs. n. 163/2006, comma 4. Resta quindi inteso che le maggiori quantità rispetto a quelle prevedibili, e/o comunque desumibili dagli elaborati progettuali posti a base del suddetto prezzo, graveranno sull'Appaltatore il quale è quindi obbligato a eseguire tutte le opere a corpo per il prezzo globale offerto in base a suoi calcoli di convenienza e non potrà richiedere al riguardo particolari misurazioni o maggiori compensi.

È espressamente inteso che l'importo relativo al compenso a corpo per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., così come non può essere assoggettato a ribasso, non potrà neppure essere aumentato dalla Ditta né in fase di offerta né in altra fase, intendendosi fisso e invariabile.

Nessuna variazione o addizione alla fornitura potrà inoltre essere eseguita dall'Appaltatore senza l'ordine scritto dell'Amministrazione, nel quale dovrà essere citata l'intervenuta superiore approvazione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 114 del D.Lgs. n. 163/2006, nel modo indicato dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, sotto pena dell'applicazione dell'art.310 dello stesso regolamento.

L'importo contrattuale sarà quello che risulterà dall'offerta aggiudicataria, ricadendo a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal contratto, comprendente il presente annesso e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che si intendono compensati con il prezzo offerto dall'Impresa.

Le opere fornite comprese nell'appalto risultano dai disegni e dagli elaborati di progetto allegati al contratto. Le forniture e prestazioni da eseguire sono quelle del citato progetto costituito dagli allegati riportati nell'allegato A allo Schema di Contratto e descritto nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

L'Impresa prenderà visione, con le modalità previste nel bando di gara per pubblico incanto, del progetto dell'Amministrazione nonché delle citate autorizzazioni e nulla osta per la formulazione dell'offerta.

L'Impresa, tuttavia, dichiara che nel formulare l'offerta ha proceduto alle necessarie verifiche ed ha effettuato i necessari sopralluoghi nelle aree oggetto della fornitura al fine di verificare le condizioni dei luoghi dove devono essere installate le diverse opere ed in particolare delle vie di accesso, della localizzazione degli impianti esistenti da ricollegare, nonché tutti gli altri elementi che possano contribuire alla determinazione dell'offerta quali la disponibilità delle aree per lo stoccaggio dei materiali da fornire a piè d'opera, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria della fornitura.

Gli oneri per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per l'esecuzione della fornitura al di fuori delle aree indicate negli elaborati di progetto da utilizzare per l'occupazione temporanea per tutta la durata del contratto, saranno a totale carico dell'Impresa, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree.

L'Impresa prende nota che le apparecchiature da fornire da realizzare interferiscono con strutture esistenti e che questo fatto potrebbe determinare rallentamenti nell'esecuzione del contratto in fase di installazione e vincoli per le dimensioni delle apparecchiature da fornire.

Saranno altresì a cura e spese dell'Appaltatore l'intrattenimento di rapporti con i gestori di tutti gli impianti e delle opere, previi accordi con la Direzione dell'Esecuzione del Contratto, al fine di ottenere, nei tempi e modi necessari, le autorizzazioni al deposito dei materiali e/o comunque richiedenti interruzioni di servizio degli stessi impianti, nonché tutti gli oneri, nessuno escluso, per l'esecuzione del contratto.

Nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio spetterà all'Appaltatore per fatti comunque correlati alla connessione, in particolare idraulica, elettrica e telefonica, con gli impianti in esercizio.

CAPO II
CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL'IMPRESA
E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 3
VARIAZIONI AL CONTRATTO

Le varianti al contratto saranno disciplinate secondo quanto prescritto dall'art. 56 della L.R. 7.08.2007 n.5, dall'art.114 del D.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le dimensioni e la struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma generale, affinché l'appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da costruire, riservandosi l'Amministrazione piena ed ampia facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti previste, nei casi e secondo le procedure indicate nell'art. 56 della L.R. 7.08.2007 n.5, nell'art.114 del D.lgs. 163/2006 e nell'art. 311 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi oltre a quelli dello Schema di Contratto, quali che possano essere le specie e le difficoltà tecniche incontrate per l'adozione delle varianti stesse. L'Impresa avrà solo diritto al pagamento delle varianti che risultassero effettivamente eseguiti per ordine della Direzione dell'esecuzione del contratto, valutate con l'elenco dei prezzi del progetto dell'Amministrazione al netto del ribasso d'asta.

L'Amministrazione avrà pure piena facoltà - a suo insindacabile giudizio - di sopprimere alcune forniture, nella misura e nei limiti dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, e ciò senza che l'impresa possa rifiutarsi di eseguire le forniture ordinate alle condizioni contrattuali.

In ogni modo, la presenza delle varie categorie negli elaborati di progetto allegati al contratto, non impegna l'Amministrazione alla loro esecuzione, in quanto l'Amministrazione stessa si riserva la più ampia facoltà di far eseguire tra esse quelle che ritiene utili nell'interesse dell'opera, e ciò a suo insindacabile giudizio.

L'Amministrazione si riserva anche libera e piena facoltà di ordinare variazioni di opere già eseguite in tutto o in parte, anche se già dall'Impresa fossero stati ordinati e provvisti i materiali occorrenti.

L'ordine di eseguire le variazioni é dato per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del Contratto e comporta per l'appaltatore l'obbligo di sospendere immediatamente le provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione della variante.

Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell'Impresa, alla stessa sarà dovuto, in base ai prezzi relativi all'elenco dei prezzi unitari allegato al Progetto dell'Amministrazione al netto del ribasso offerto in fase di gara, il pagamento delle opere già fornite.

Se la variazione dipende, invece, da colpa dell'Impresa, a questa spetterà solo il pagamento - ai prezzi relativi all'Elenco Prezzi allegato al Progetto dell'Amministrazione al netto del ribasso - delle forniture utilizzate, rimanendo a suo carico ogni onere di sostituzione delle forniture non utilizzate.

Qualora la variazione sia disposta dall'Amministrazione appaltante, questa rileverà - ai prezzi al netto del ribasso - i materiali utili ed accettati dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, esistenti a piè d'opera e nei cantieri anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo durante i lavori di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.

L'Impresa, per contro, non potrà variare né modificare i progetti delle forniture appaltate, senza averne ottenuto preventiva autorizzazione scritta dall'Amministrazione. La violazione del divieto comporta l'obbligo per l'appaltatore di sostituire, a sue spese, le forniture che questa avesse eseguite in contravvenzione a tale.

Qualora l'Amministrazione non credesse di usare tale diritto e preferisse compensare le forniture arbitrariamente eseguite dall'Impresa, ne pagherà l'importo in base al minore importo risultante dall'applicazione delle due seguenti modalità:

- *applicando alle forniture arbitrariamente eseguite i prezzi di elenco al netto del ribasso;*
- *applicando alle forniture previste e ordinate dall'Amministrazione i prezzi di elenco al netto del ribasso.*

Ugualmente nessun diritto a maggiori compensi competerà all'Impresa qualora esegua maggiori forniture, o vari le categorie di fornitura, o impieghi materiali più costosi, senza espresso ordine scritto dalla Direzione Lavori, quand'anche ne derivi o possa derivarne vantaggio all'Amministrazione appaltante.

Le varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore sono disciplinate dall'art. 311, del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Art. 4 **CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Annesso implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alla fornitura, quali l'interferenza con opere esistenti, la situazione degli stabili e in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto della fornitura, anche in relazione ai prezzi dalla stessa offerti.

É, altresì, sottinteso che l'Appaltatore si é reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possano influire sugli oneri relativi al presente Schema di Contratto nonché su quelli connessi all' esecuzione delle forniture fino alla verifica di conformità.

In particolare, l'Impresa con l'assunzione dell'Appalto dichiara di essere a conoscenza delle condizioni di cui all'art.2 del presente Annesso allo Schema di Contratto. E, inoltre, con l'assunzione dell'Appalto dichiara di aver preso visione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nulla osta sul progetto, che vengono date in visione in sede di gara, nonché delle prescrizioni per la fase di realizzazione richieste in tali autorizzazioni e nulla osta.

L'Appaltatore è pertanto a conoscenza che dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste dal presente contratto e relativo Annesso ed in particolare che dovrà attuare tutte le

prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (quelle rilasciate durante l'esecuzione della fornitura) che riguardano modifiche ed integrazioni alla fornitura così come risultano dagli elaborati del progetto. Quindi prima dell'offerta l'Appaltatore dovrà effettuare tutte le opportune indagini al fine di rendersi conto di tutte le circostanze ed i fatti che possono influire in qualche modo sulla valutazione degli oneri del presente contratto e relativo Annesso, degli eventuali rallentamenti e di qualunque maggior onere nell'esecuzione della fornitura in dipendenza delle condizioni sopra esposte nonché sugli oneri connessi alla esecuzione, assistenza all'installazione e messa in servizio della fornitura fino alla verifica di conformità compresi gli adeguamenti alle prescrizioni rilasciate dagli organi preposti.

In conseguenza, il prezzo a corpo offerto, sotto le condizioni del contratto, del presente Capitolato speciale e del progetto, si intende dunque formulato dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi è fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria.

Art. 5

INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO

L'Impresa prende nota che altre ditte potranno eseguire lavori nello stesso cantiere e per il caso di interferenze e divergenze si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare le disposizioni e decisioni che l'Amministrazione prenderà nell'interesse generale dei lavori senza poter accampare nessuna pretesa né indennitaria né risarcitoria.

Art. 6

DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto il presente Schema di Contratto con l'Annesso – Disposizioni Amministrative e, per quanto non in contrasto con esso, anche se non materialmente allegati:

- il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni e integrazioni, anche se non materialmente allegato;
- la Legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto” per le parti non dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, anche se non materialmente allegata;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni e integrazioni, anche se non materialmente allegato

Il presente Schema di Contratto con l'Annesso - Disposizioni Amministrative sarà allegato al Contratto principale.

Faranno, inoltre, parte del contratto i disegni e gli allegati riportati nell'allegato A "*Elenco degli elaborati del Progetto* ", al presente Schema di Contratto, che riportano di lato la dicitura "Allegato al Contratto". L'Appaltatore non potrà fondare sulla conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione dello stesso.

Una copia completa del Progetto dell'Amministrazione verrà sottoscritta dalle parti e verrà custodita dall'Enas.

Art. 7

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – GARANZIA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE

La cauzione provvisoria, prevista dall'art. 75 del D.lgs. 163/2006, prestata dall'appaltatore in sede di gara con le modalità prescritte nel richiamato articolo di legge e precisate dal bando di gara, sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, come previsto dal comma 6 dello stesso art. 75.

Ai sensi dell'art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5, comma 2 e dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere prestata cauzione definitiva con le modalità prescritte nei richiamati articoli di legge e nell'art. 123 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e precisate dal bando di gara. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006.

Circa la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di disporre della cauzione in determinati casi, si richiama l'art. 123 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Le garanzie sono prestate, ai sensi dell'art. 127 del Regolamento da: istituti bancari autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Le garanzie possono essere altresì rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Tutte le garanzie fideiussorie da prestare ai sensi del presente capitolato, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della società garante. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate e legalizzate nei modi previsti dal DPR 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l'autenticità della stessa. In mancanza le suddette garanzie non saranno accettate.

Art. 8

SUB-APPALTI E COTTIMI

In materia di sub-appalto si richiamano le norme del D.lgs. n. 163/2006 e in particolare l'art. 118, quelle introdotte dal D.L. 13.05.1991 n°152, convertito in legge 12.07.1991 n° 203,

nonché all'art.170 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e tutte le altre norme vigenti all'atto dei lavori. Si richiamano inoltre la legge n. 646/82 e successive modifiche e integrazioni, il D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

È fatto divieto all'impresa di procedere all'affidamento in sub-appalto e/o in cottimo dell'intera fornitura oggetto del presente appalto fatto salvo quanto previsto dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e dall'art.170 (del Regolamento D.P.R. n. 207/2010) commi 3, primo e secondo periodo, 4, ad esclusione del richiamo, ivi contenuto, all'articolo 118, comma 5, del codice e 7.

Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., le prestazioni descritte e compensate nel capitolato speciale sono indicate con i relativi importi all'Art. 2 del presente Annesso.

L'Impresa, qualora faccia ricorso ad altre ditte per forniture ed eventuali prestazioni, è tenuta a scegliere ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per le prestazioni che formano oggetto del presente Capitolato, i contratti collettivi di lavoro nei confronti delle proprie maestranze.

L'Impresa è tenuta a segnalare alla Direzione dell'esecuzione del Contratto, al momento dell'avvio del contratto, i nominativi e le referenze delle ditte di cui intende utilizzare la fornitura e le prestazioni.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza integrale delle norme inerenti al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le forniture, da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del sub-appalto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 3 del D.lgs. n°163/2006 è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'ENAS sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Art. 9

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

In tutto ciò che non sia in contrasto con il presente Schema di Contratto, con l'Annesso e con il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, l'Impresa è soggetta all'osservanza completa delle condizioni stabilite nella Legge Regionale 7 agosto 2007 n.5 e il Codice dei contratti pubblici D.lgs. n° 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., delle norme del Regolamento D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

L'Impresa dichiara quindi di conoscere e di accettare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel nuovo regolamento (dpr 207/2010) e, in modo particolare, quelle di cui ai punti seguenti:

- facoltà dell'Amministrazione di rescindere il contratto di appalto e di incamerare la cauzione nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti né il primo né il secondo giorno stabilito dal Direttore dell'esecuzione del contratto per l'avvio dello stesso.
- obbligo di osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e facoltà dell'Amministrazione di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi previsti, e responsabilità dell'Appaltatore in caso di danni alle persone ed alle cose durante l'esecuzione del contratto; si richiama l'art 52 della L.R. 7.08.2007 n.5 ed in particolare i punti a), b), c), d) del comma 1 dello stesso articolo che si intendono integralmente trascritti;
- obbligo ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 163, di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli appaltatori, dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese nonché dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore si impegna, inoltre:

- a) all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, di tutte le norme antinfortunistiche, dei regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, alle assicurazioni varie degli operai contro infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, malattie e delle altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del lavoro, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento di assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e di tutte le altre norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto; a garanzia di tale osservanza, sull'importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello **0,5 (zerovirgolacinque) per cento**. L'Amministrazione dispone il pagamento a valere su tali ritenute di quanto dovuto per inadempienze accertate dagli enti competenti che ne chiedano il pagamento nelle forme di legge. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore si procederà secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.
- c) all'osservanza delle norme UNI e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) per quanto riguarda impianti elettrici, elettronici, di telecomunicazione e tecnici in genere;
- e) all'osservanza, su richiesta della Direzione dell'Esecuzione del Contratto, delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti consessi tecnici, per quanto riguarda l'impiego di materiali di costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali;

f) all'osservanza delle leggi e regolamenti per le opere idrauliche e marittime.

L'osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

Art. 10

DIREZIONE TECNICA DELLA FORNITURA DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'impresa dovrà affidare la direzione e la responsabilità tecnica della fornitura in appalto ad idoneo soggetto (Direttore Tecnico della Fornitura) in possesso almeno di diploma.

L'appaltatore dovrà conferire al Direttore Tecnico della Fornitura apposita procura o mandato ad assumere tutte le iniziative necessarie ad assicurare ogni tempestivo e corretto intervento, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, che si rendessero necessarie per garantire il corretto e continuativo esercizio delle opere. L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il Direttore Tecnico della Fornitura assumerà ogni responsabilità civile e penale in virtù di questa carica e dovrà organizzare e coordinare tutti gli interventi sia a carattere d'urgenza che normali sotto le direttive della Direzione dell'esecuzione del contratto di cui sarà l'unico referente e con la quale collaborerà alle operazioni di misura e contabilizzazione degli interventi eseguiti.

La comunicazione del nominativo del Direttore Tecnico della Fornitura, controfirmata dallo stesso, dovrà avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore Tecnico della Fornitura dovrà essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell'abitazione a cui il Direttore Tecnico della Fornitura sarà reperibile. La mancata reperibilità del Direttore Tecnico della Fornitura comporterà l'immediata risoluzione del contratto in danno alla ditta.

Il Direttore Tecnico della Fornitura è inoltre responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte della ditta impegnata nell'esecuzione della fornitura, del Piano Operativo di Sicurezza (POS) del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e delle disposizioni degli eventuali Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell'Impresa dovrà consegnare alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto prima dell'avvio del contratto una valida dichiarazione di accettazione dell'incarico.

Art. 11

ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e agli altri specificati nel presente documento, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti fino alla verifica di conformità definitiva:

1. le spese ed oneri per la verifica di conformità di cui all'art. 320 del Regolamento DPR n. 207/2010 nonché le spese e gli oneri per i collaudi delle forniture in stabilimento o presso opportuni laboratori qualificati. Sono a carico dell'impresa in particolare tutti gli oneri relativi ai necessari accorgimenti e collegamenti provvisori, nessuno escluso, per tutte le prove funzionali delle opere e delle forniture sia in fabbrica che in opera. Sono altresì a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese documentabili di trasferta, connesse con la partecipazione degli incaricati dell'Amministrazione ai controlli e alle prove di accettazione. Restano a carico dell'Amministrazione le sole competenze dei collaudatori;
2. la consegna alla Direzione dell'esecuzione del contratto entro il termine stabilito da quest'ultima, qualora quest'ultima riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessità di precisare ulteriori dettagli e definire ulteriori modalità operative rispetto agli elaborati allegati al progetto e degli ulteriori elaborati costruttivi, di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell'Impresa appaltatrice e sottoscritti dal progettista delle opere;
3. sono altresì compresi e compensati tutti gli eventuali oneri sostenuti dall'Appaltatore connessi al differimento temporale, rispetto alla cadenza del programma lavori preventivato dal progetto, di opere o di parti di opere che sarà ordinato, a giudizio insindacabile della Direzione dell'esecuzione del contratto, prima dell'inizio delle relative prestazioni secondo il programma contrattuale;
4. la consegna alla Direzione dell'esecuzione del contratto, ad ogni Stato avanzamento, delle stampe nonché dell'elaborato su supporto informatico (file formato dwg o dxf) delle prestazioni eseguite in scala di dettaglio, schema di installazione e schemi unifilari degli impianti, nonché dei disegni di tutte le opere e/o parti di esse, degli impianti nelle disposizioni e forme adottate all'atto costruttivo e risultanti dai documenti contabili. A prestazione ultimata e prima della verifica di conformità, dovrà essere consegnata una stampa, nonché degli elaborati su supporto informatico (file formato dwg o dxf), più tre copie di tutti i disegni definitivi delle opere realizzate corredate da tre copie delle specifiche tecniche e dei manuali operativi delle eventuali apparecchiature montate e di quant'altro prescritto dall'Art. 19 "Prove di funzionamento";
5. tutti gli oneri, anche quelli non specificatamente elencati nel presente Annesso – Disposizioni Amministrative, per l'avviamento degli impianti comunque necessari per il corretto funzionamento delle opere;
6. la fornitura e l'installazione a cura e spese dell'Impresa, nella sede dei lavori, e nelle località che saranno indicate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, di n° 2 tabelloni in lamiera di acciaio di mm 10/10 di dimensioni m 3 di altezza e m 2 di larghezza. Il tabellone deve riportare: a) l'inserimento dell'emblema dell'Unione Europea e il riferimento "Progetto cofinanziato dall'Unione Europea", b) l'inserimento dell'indicazione del FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, c) l'inserimento della frase "La Sardegna cresce con l'Europa" e d) l'inserimento dell'emblema della Repubblica Italiana, della Regione Sardegna e, a seguire, del logo dell'ENAS. Le indicazioni di cui ai precedenti punti a),b),c) e d) devono occupare almeno il 25% del tabellone.
La denominazione dell'opera, come pure tutte le altre informazioni previste dalla legge

e necessarie alla corretta pubblicità dell'esecuzione dei lavori, da indicare nei tabelloni, sarà comunicata dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto all'atto dell'avvio del contratto. L'Impresa si impegna a provvedere alla loro buona conservazione durante l'esecuzione, ed al ritiro delle stesse conclusioni alla verifica di conformità;

7. tutti gli oneri, nessuno escluso, indicati nel presente Schema di Contratto – Disposizioni Amministrative e nel Capitolato Parte prima e seconda, nelle specifiche tecniche e in generale in tutti gli allegati contrattuali;

Oltre agli oneri suddetti, si elencano di seguito, per maggior chiarezza, anche i seguenti oneri a carico dell'appaltatore inclusi fra quelli previsti all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e, pertanto, da intendersi compensati con i prezzi offerti tutte le spese contrattuali relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, registro, copie del contratto e documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per legge sia attribuita all'Amministrazione Appaltante, intendendosi trasferire sempre all'Appaltatore l'onere e la cura della relativa denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa dell'Amministrazione verso l' Appaltatore, ad eccezione delle spese di pubblicazione del bando, che restano a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 163/2006;

8. la verifica e l'eventuale perfezionamento dei tracciamenti, già eseguiti in fase di progettazione delle opere, degli assi delle opere e di tutti i tracciamenti e rilievi di dettaglio riferentesi alle opere in genere necessari per la corretta installazione delle apparecchiature oggetto della fornitura.
9. L'Appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possano derivare da quanto specificato, nel presente articolo, dovendosi essi considerare compensati nei prezzi di elenco e nel compenso a corpo.
10. La riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle forniture, durante il trasporto;
11. l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località e successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore é obbligato altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti o receda da esse;
12. l'Appaltatore é responsabile, in rapporto alla stazione Appaltante, della osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del sub-appalto. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate come ritenute di garanzia o della rata di saldo o il pagamento ai sub-appaltatori delle spettanze a essi

direttamente dovute non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti suddetti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza é stata definita;

13. tutti i mezzi necessari per il trasporto dei materiali oggetto della fornitura.

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si é tenuto conto nello stabilire il prezzo a corpo offerto per i lavori, ivi incluso il compenso a corpo per oneri di capitolato fino alla verifica di conformità, per oneri della sicurezza, i quali compensi a corpo rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto. Non spetteranno, quindi, altri compensi all'Appaltatore qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni, e nella eventualità che l'Amministrazione Appaltante ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

Art. 12

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI- OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO AI SENSI DEL D.lgs. n. 81/2008 E SS.MM.II. E DEL D.lgs. n. 163/2006 E SS.MM.II.

Facendo riferimento all’art. 43, comma 10 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 l'Impresa si obbliga a presentare all'Amministrazione appaltante, prima dell’avvio della prestazione un **Programma** esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma allegato al progetto di cui all'articolo 40, comma 1 dello stesso Regolamento, da cui risulti lo sviluppo delle prestazioni nel tempo stabilito contrattualmente.

Da tale elaborato dovranno risultare:

- a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle prestazioni appaltate;
- b) la data di inizio delle prestazioni, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che verranno impiegati;
- c) l'ordine, il ritmo e le modalità di approvvigionamento dei materiali, apparecchiature e strumentazioni;

Tale programma dovrà indicare in dettaglio i tempi di esecuzione delle singole prestazioni in modo tale che siano direttamente rilevabili le quantità, l’ammontare presunto, parziale e progressivo delle prestazioni alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà rispettare tutti i condizionamenti derivanti dall’applicazione delle norme particolari riportate nel presente Schema di Contratto, delle difficoltà insite nell'esecuzione delle varie prestazioni, in relazione alla particolare situazione locale e dovrà tenere altresì debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti delle prestazioni lavori in dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni atmosferiche e dell’interferenza dei lavori con le opere esistenti e con quelle da realizzare.

La Direzione dell'Esecuzione del contratto avrà la facoltà di accettare l'elaborato proposto, ovvero di richiedere all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento del contratto e per il loro graduale e sollecito sviluppo.

Il programma dell'esecuzione del contratto è impegnativo per l'Impresa, mentre nessuna responsabilità può discendere alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto per l'approvazione data per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti, che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dell'appalto; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze imprevedute, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni, che a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché le prestazioni procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Annesso.

Ogni cambiamento al programma approvato dovrà essere sottoposto per iscritto alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto e avere il benestare di quest'ultima. L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di stabilire l'esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutare e chiedere speciali compensi.

Le prestazioni appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito, consenta anche, ove richiesto dall'Amministrazione, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere.

La Direzione dell'esecuzione del contratto potrà disporre, a suo insindacabile giudizio, eventuali differimenti o modifiche al programma di cui trattasi. In tale eventualità all'Appaltatore non sarà riconosciuto alcun compenso di carattere risarcitorio e/o indennitario in quanto tali oneri sono compresi e compensati nel compenso a corpo dell'appalto.

Durante il corso dell'esecuzione del contratto l'Impresa è tenuta ad informare la Direzione dell'esecuzione del contratto sullo stato del programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento delle prestazioni. Nessuna attività potrà essere iniziata senza il benestare della Direzione.

Per quanto attiene gli obblighi dell'impresa in materia di sicurezza, si richiama l'art. 53 della L.R. 7.08.2007 n.5, l'art 131 del D.lgs. n. 163/2006, il D.lgs. n. 81/2008 e successive mm.ii.

Si richiama l'obbligo per l'Appaltatore della sottomissione esplicita, alla puntuale e precisa osservazione del disposto del "DUVRI".

Le Imprese dovranno pertanto tenere conto in fase d'offerta degli oneri derivanti dai suddetti obblighi in vigore nella località in cui verrà eseguita la fornitura compresa nel presente appalto.

Art. 13

INSTALLAZIONE DELLA FORNITURA

Unitamente al programma lavori di cui all'articolo precedente, l'Impresa è tenuta a presentare per l'approvazione della Direzione dell'esecuzione del contratto un elaborato con il dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che occorre attuare per la realizzazione del programma stesso, nonché la documentazione che essi sono atti a fare conseguire, con la dovuta sicurezza, per l'avanzamento regolare dell'appalto per garantirne lo

svolgimento secondo il programma stabilito e la completa ultimazione entro il periodo di tempo utile massimo stabilito.

Art. 14

AVVIO DEL CONTRATTO, TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE PENALE IN CASO DI RITARDO

- **Avvio del contratto, tempo utile per l'ultimazione e penale in caso di ritardo**

L'Amministrazione procederà all'avvio del contratto con la redazione di apposito verbale da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore, ai sensi dell'art. 304 del regolamento, entro 45 giorni dalla data della stipula del Contratto (art. 153 comma 2 del Regolamento D.P.R. 279/2010), ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di disporre l'avvio anticipato.

In merito alla facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione qualora l'appaltatore non si presenti alla seconda convocazione per la consegna dei lavori e in merito alla facoltà dell'appaltatore di chiedere di recedere dal contratto qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa, si applica quanto disposto dall'art. 302 e 305 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Tutta la fornitura oggetto del contratto dovrà essere completamente ultimata nel termine di **giorni 360 (trecentosessanta)**, naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di avvio del contratto di cui al presente articolo. Entro i primi 220 (duecentoventi) giorni dovrà essere espletata la consegna di tutte le apparecchiature, come risulterà da apposito verbale, e nel restante periodo si dovrà effettuare l'assistenza all'installazione e la messa in servizio delle apparecchiature.

Entro tale periodo di tempo dovrà essere verificata la completezza delle prestazioni, in modo da consentire l'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.

La penale pecuniaria di cui all'art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 viene stabilita nella misura dello **0,10 % (uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni.

Art. 15

FORNITURE DIFFORMI

Al fine di accertare che le forniture/prestazioni eseguite dall'Appaltatore siano rispondenti alle prescrizioni stabilite dai documenti di appalto e a regola d'arte, la Direzione dell'esecuzione del contratto effettuerà in contraddittorio con l'Appaltatore ispezioni, controlli distruttivi e non o collaudi a campione sulle forniture in corso o ultimate.

Nel caso in cui, a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, le difformità e i vizi della fornitura non fossero tali da renderla inaccettabile, il prezzo sarà proporzionalmente diminuito come previsto dall'art. 1668 c.c. Sarà inoltre dovuto al Committente a titolo di risarcimento del danno, e salvo il riconoscimento di eventuali danni ulteriori, un importo corrispondente al 10% del prezzo originario della fornitura.

Nel caso in cui, a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, le difformità e i vizi della fornitura siano tali da renderla inaccettabile, entro il periodo stabilito dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ma comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del Verbale di Contestazione, l'Appaltatore dovrà eliminare a sua cura e spese i vizi e le difformità riscontrate, in accordo con quanto disposto dall'art. 1668 c.c. Sarà dovuto al Committente a titolo di risarcimento del danno, e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori, un importo corrispondente al 10% del prezzo originario della fornitura.

Art. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Facendo riferimento all'art.297 del regolamento nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.lgs. n. 163/2006 nonché dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto con le procedure previste dai citati articoli.

Art. 17

ANTICIPAZIONE

L'appalto, in quanto oggetto di cofinanziamento da parte dell'UE, rientra nei casi consentiti dall'art. 5 del Decr. Legge 28.3.1997 n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28.5.1997 n. 140, pertanto è consentita l'anticipazione del prezzo in misura non superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori, iva esclusa nei modi e nei tempi di cui agli artt. 124 e 140 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 18

PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Impresa prende atto che, ai sensi dell'art. 5 comma 1° del D.L. 28.03.1997 n. 79, richiamato nell'art. 140 del D.P.R. n. 270/2010, trattandosi di attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea, le verrà corrisposta anticipazione. L'Impresa dichiara pertanto espressamente di avere tenuto conto di questa circostanza nella formulazione dell'offerta economica.

Durante il corso dei lavori l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo delle prestazioni eseguite risultanti dai registri di contabilità abbia raggiunto la somma di **Euro 100.000,00 (Euro centomila/00)** al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge. Lo stato di avanzamento delle prestazioni verrà redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto entro 15 giorni dalla data di maturazione della rata di pagamento in acconto, quale risulta dai documenti contabili.

Qualsiasi eventuale ritardo, nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare la fornitura, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa la possibilità di avvalersi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.231 come previsto all'art. 307 c.2 del D.P.R. n. 207/2010, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

Essendo la fornitura appaltata a corpo, secondo quanto previsto dall'art. 184 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di quanto effettivamente eseguito ed accertato, che verranno quantificate secondo le Tabelle di qualificazione percentuale riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto.

Qualunque materiale e/o manufatto, portato in cantiere e/o accreditato in contabilità, rimane sempre a rischio e pericolo dell'Appaltatore. La Direzione dell'esecuzione del Contratto avrà facoltà insindacabile di ordinare l'allontanamento dal cantiere dei materiali stessi qualora all'atto dell'impiego risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili.

Il compenso a corpo per gli oneri della sicurezza verrà contabilizzato in quote proporzionali all'importo delle prestazioni contabilizzate.

Non saranno tenuti in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio della Direzione di esecuzione del contratto e non conformi ad esso.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso contrattuale:

- la ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010;
- l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'Impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l'Impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi simili.

Dopo l'ultimazione dell'esecuzione del contratto sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ammontare.

Il pagamento della rata di saldo, quantificata nella verifica di conformità, è comunque subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 124, comma 3 del Regolamento DPR n. 207/2010 di importo pari al **2,0 % (due virgola zero per cento)** dell'importo netto delle prestazioni risultante dagli atti di verifica di conformità.

Nessun interesse decorrerà sulle somme depositate, salvo per quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente comunicheranno all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano effettuate senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il

subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria né da immediata comunicazione all'Enas e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'ente. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Enas e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP su richiesta dell'Ente e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Art. 19

PROVE DI FUNZIONAMENTO

A fine installazione anche parziale della fornitura quando questa è pronta per la messa in servizio verranno eseguite le prove di funzionamento.

Di tutte le prove e controlli verrà redatto preciso verbale; qualora il loro esito non risultasse favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale carico dell'Impresa tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro necessario per dare le opere perfettamente funzionanti.

Solo ad esito favorevole di tutte le prove potrà essere emesso il verbale di corretta esecuzione delle prove funzionali.

Contestualmente l'Appaltatore, all'atto dell'esecuzione delle prove funzionali, dovrà rimettere all'Amministrazione tutti i disegni aggiornati ("*as built*" – "*come costruito*") dell'opera (anche in formato digitale dwg o dxf) compresi quelli di montaggio di macchinari, apparecchiature e strumentazioni, gli schemi, le caratteristiche delle macchine, degli apparecchi e delle strumentazioni, le istruzioni per il loro montaggio, smontaggio e funzionamento e i manuali d'uso e d'installazione; nonché tutti i certificati di collaudo delle apparecchiature e delle strumentazioni e tutte le certificazioni previste dalla legge vigente.

Art. 20

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE - VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI - GARANZIA

L'appaltante dovrà formalmente comunicare all'Amministrazione l'intervenuta ultimazione delle prestazioni.

Il direttore dell'esecuzione del contratto lavori effettuerà i necessari accertamenti e, ad esito favorevole di tutte le prove di funzionamento di cui al precedente art. 19, redigerà, ai sensi dell'art. 309 con le modalità di cui all'art. 304 comma 2 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dell'esecuzione del contratto redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato delle prestazioni.

Qualora, per cause non imputabili ovvero non rimediabili a cura dell'Appaltatore, si constataste l'effettiva impossibilità di effettuare qualcuna delle prove di cui al precedente Art. 19 la Direzione dell'esecuzione del contratto, una volta effettuate tutte le prove attuabili

provvederà, in caso di effettiva ultimazione delle lavorazioni, all'emissione del certificato di ultimazione di cui al citato art. 309;

Ad ultimazione avvenuta ed entro venti giorni dalla stessa dovrà avere avvio la verifica di conformità ai sensi degli artt. 312-313 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010,.

Le operazioni di verifica di conformità dovranno essere concluse, entro **60 giorni (sessanta giorni)** dalla data di ultimazione delle prestazioni, con l'emissione del verbale di verifica e del certificato di verifica di conformità e la trasmissione dei relativi atti all'Amministrazione Appaltante ai sensi degli artt. 316, 318, 322 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010,.

La sottoscrizione del certificato di verifica di conformità determina l'estinzione del diritto della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell'art. 123 (Cauzione definitiva) del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo non inferiore alla rata di saldo maggiorata ai sensi dell'art. 124 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e comunque non inferiore al 2,0 % (due virgola zero per cento) dell'importo contrattuale.

Tutti gli oneri connessi alle operazioni di verifica di conformità, così come disposto nell'art. 320 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, sono a totale carico dell'esecutore.

Art. 21

SOSPENSIONE E RIPRESA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO- PROROGA

Si richiamano integralmente l'art. 308 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può chiedere la proroga dei termini contrattuali con le modalità previste dall'art. 159, comma 8 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Art. 22

DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all'Impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 166, comma 1 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 298 comma 4 dello stesso regolamento, sempre che le prestazioni siano stati misurati ed iscritti in contabilità.

Per i danni conseguenti a piogge o piene di corsi d'acqua, l'evento sarà considerato eccezionale se la pioggia abbia avuto intensità superiore a quella avente, nella medesima località, un tempo di ritorno maggiore di 100 anni.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per la riparazione valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisorie, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di

qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, è obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisorie ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore e lo stesso non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel presente Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'Impresa sarà tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti dall'Amministrazione.

Art. 23

COMPENSI A CORPO

Per tutti gli oneri per la sicurezza in quanto individuati dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e stimati nell'allegato DUVRI verrà corrisposto all'Impresa un compenso a corpo, da liquidarsi con le modalità previste all'art. 18 del presente "Annesso", fisso ed invariabile come stimato dal Progetto dell'Amministrazione, pari a **EURO 270,40 (Euro duecentosettanta/40)** non soggetto al ribasso d'asta.

Tutti i compensi a corpo resteranno fissi ed invariabili; non spetteranno quindi all'Impresa altri compensi qualora l'importo dell'appalto subisse aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dalle norme ancora in vigore del Capitolato Generale e del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti concessi dal Capitolato predetto, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale nonché nel caso in cui, a seguito di sospensioni o proroghe concesse dall'Amministrazione Appaltante, il tempo contrattuale subisse qualsivoglia prolungamento ovvero qualora si rendessero necessarie modifiche e/o integrazioni al DUVRI.

Art. 24

OSSERVANZA DI NORME DELL'ENTE FINANZIATORE

L'Impresa dichiara di ben conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra l'Ente Finanziatore e la Stazione Appaltante e di accettare i controlli che l'Ente Finanziatore stesso si riserva di disporre in corso d'opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative.

In particolare, l'Impresa riconosce la facoltà dell'Ente finanziatore di sostituire, nel contratto concluso per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento, all'Ente, se questo dovesse risultare inadempiente, un Commissario ad acta o altro Ente.

L'Impresa riconosce altresì che qualora sorgano contestazioni con l'Amministrazione Appaltante, la cui risoluzione possa portare ad un aumento dell'importo dei lavori, la decisione definitiva in via amministrativa è deferita ai competenti Organi dell'Ente Finanziatore.

Art. 25
DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esattamente conto delle prestazioni da eseguire, dei luoghi, di tutti i materiali occorrenti; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare le prestazioni eseguite a regola d'arte, e secondo le prescrizioni dello Schema di Contratto, del presente Annesso – Disposizioni Amministrative e del Capitolato.

In conseguenza, il prezzo a corpo, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Schema di Contratto e del presente “Annesso”, si intende, senza retribuzione alcuna, accettato dall'Impresa come remunerativo di ogni spesa generale e particolare, in quanto esso comprende:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;
- d) per le prestazioni: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la sicurezza dei lavoratori secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego oltre quelle previste in progetto; mezzi d'opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, , intendendosi compreso nel prezzo a corpo offerto ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

Il prezzo a corpo offerto dall'Impresa sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente “Annesso”, si intende dunque accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi è fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, che gli oneri relativi alle eventuali modifiche dell'ordine delle prestazioni disposto dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 11 sono compresi e compensati dal compenso a corpo per oneri di capitolato fino alla verifica di conformità e che pertanto nessun compenso di carattere risarcitorio e/o indennitario potrà essere riconosciuto all'Appaltatore in virtù di un qualunque differimento o modifica del programma delle prestazioni.

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

Art. 26
INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Il prezzo offerto per l'esecuzione delle opere comprese nel presente appalto, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed in conseguenza l'Appaltatore, oltre alla corresponsione del prezzo medesimo, non potrà pretendere indennizzi, compensi o sovrapprezzi per nessun titolo.

Art. 27
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie è **esclusa la competenza arbitrale**. Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Ente Appaltante e l'Impresa Appaltatrice dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine l'Impresa, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente Appaltante, il quale provvederà su di essa nei termini di legge.

L'Impresa appaltatrice **non potrà**, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che l'Amministrazione Appaltante abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del lavoro possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, verrà attivata la procedura di cui all'art. 240 del D.lgs. n. 163/2006 (accordo bonario) per quanto compatibile ai sensi del comma 22 del suddetto articolo.

Anche con riferimento alla procedura prevista dall'art. 240 (accordo bonario) del D.lgs. n. 163/2006 è **esclusa la competenza arbitrale**.